

Roma, 05/04/2012

Prot. n. 052/D/gg

Ai Presidenti,  
Amministratori delegati e Direttori  
delle Aziende, Società ed Enti associati

e, p.c. Ai Presidenti e Direttori  
delle Associazioni Regionali

*LORO SEDI*

**Oggetto: Chiarimenti INPS in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Si informano le Aziende in indirizzo che lo scorso 27 marzo l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha emanato la Circolare n. 47/2012, avente ad oggetto "Istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive" - che ha ampiamente novellato il D.P.R. 445 del 2000 - , il cui testo si trasmette in allegato.

In particolare, l'INPS ha confermato l'indirizzo interpretativo adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del 16/01/2012 (prot. n. 37/0000619), secondo il quale "la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria" costituisce "una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali".

Per tali ragioni, il DURC non può essere sostituito da un'autocertificazione, "che non insiste evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali". Ne consegue che tale documento può essere presentato "in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato".

Ciò chiarito, pare opportuno risalire alle ragioni che hanno indotto le Istituzioni menzionate a fornire le indicazioni interpretative testé riportate.

La lettura congiunta delle disposizioni di cui all'art. 21 e dei novellati art. 40, co. 01 e 02<sup>2</sup>, e 43, co. 1<sup>3</sup>, del D.P.R. 445 del 2000 avevano indotto in un primo momento taluni a ritenere

---

<sup>1</sup> "Le norme del presente testo unico [...] disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono."

<sup>2</sup> "01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

<sup>3</sup> "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi

ammissibile la presentazione da parte dell'appaltatore di una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R., in luogo del DURC, soluzione che è stata, come detto, ampiamente smentita.

Resta da evidenziare quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del 16/01/2012 (prot. n. 37/0000619), sopra richiamata, in merito all'articolo 44-*bis*<sup>4</sup>, anch'esso introdotto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Secondo il Ministero, infatti, l'articolo 44-*bis* "stabilisce semplicemente una modalità di acquisizione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse Edili) non possono essere sostituite da un'autocertificazione".

Sulla base di tale impostazione, il disposto dell'articolo in questione contemplerebbe la facoltà della pubblica amministrazione "di acquisire un DURC (non un'autocertificazione) dal soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per le autocertificazioni".


Sulla stessa linea si colloca la Circolare congiunta di INAIL e INPS del 26 gennaio scorso, che chiarisce, rispetto alla posizione assunta dal sopra richiamato Dicastero, che la possibilità di procedere all'acquisizione del DURC dall'interessato ed il sistema di controllo individuati dall'articolo 44-*bis* devono intendersi riferiti "ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e specificatamente all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività".

In considerazione della rilevanza dell'argomento, sarà cura della scrivente Confederazione tenere le Aziende in indirizzo aggiornate su eventuali, futuri sviluppi.

Distinti saluti.

*Il Coordinatore del Comitato di Direzione*

Avv. Guido Del Mese



*Allegato: circ. INPS n. 47 del 27.03.2012.*

---

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato."

<sup>4</sup> "1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore."